



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 3299

DETERMINAZIONE COPIA

SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO

Numero 938 del 31-12-2019

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI A MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO - DETERMINA A CONTRARRE LOTTO CIG 8100097B7E - CUP J21B18000590002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Del. n. 21 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la Del. n. 22 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la Del. G.C. n. 120 del 03/05/2019 con la quale è stato approvato il P.E.F. e delle performance;
- il decreto sindacale n. 17 del 04/06/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e 109, c. 2, del D.lgs 18/08/2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2019;
- il decreto sindacale n. 18 del 04/06/2019 per la sostituzione tra responsabili per l'anno 2019 in caso di incompatibilità, assenza e/o impedimento;

PREMESSO che:

- con deliberazione G.C. n. 370 del 13/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione di Via Tre Cancelli – 1° Stralcio per la porzione che dal L.go del Palombaro si snoda fino all'incrocio con Via Giannutri, per un importo complessivo della spesa pari ad € 580'000,00 finanziato con mutuo della cassa depositi e prestiti;
- a seguito di gara esperita ai sensi all'art. 36 comma 2 lett. C e dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori sono stati eseguiti e regolarmente realizzati, giusto verbale di fine lavori in data 19/06/2018 e certificato di regolare esecuzione in data 06/09/2018;
- ad oggi è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere al completamento della riqualificazione urbana di Via Tre Cancelli, per il tratto mancante che dall'innesto con Via Giannutri giunge all'incrocio con la Strada Litoranea mediante la realizzazione ex - novo di marciapiedi ciclopeditoni, spazi per la sosta di autovetture, aree a verde e all'adeguamento normativo dell'impianto di pubblica illuminazione;
- con deliberazione G.C. n. 306 del 20/11/2018, è stato adottato il programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 ed il relativo elenco annuale 2019, nel quale è stato inserito il lavori di "Completamento Via Tre Cancelli";

ATTO N. 938 DEL 31-12-2019

1/8

- tale scelta deriva da esigenze reali ed oggettive, anche in considerazione dell'avanzato stato di degrado in cui versa la strada in parola, già più volte ripristinata negli strati superficiali;

- con Determina n. 6 del 08/01/2019 sono state impegnate le somme relative alle opere propedeutiche alla realizzazione del contratto d'appalto in oggetto, per un importo complessivo di euro 149.929,27;

- con del. G.C.n. 14 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI A MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO " dell'importo complessivo di € 810.000,00 di cui € 720.670,56 per lavori e € 89.329,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Q.T.E.:

A) Importo delle lavorazioni € 710'020,26

B) Importo per la Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)

B1) Oneri della sicurezza compresi nei prezzi € 19'173,12

B2) Oneri della sicurezza aggiuntivi € 10'650,30

Sommano oneri per la sicurezza € 29'823,42

IMPORTO A BASE D'ASTA (A – B1) € 690'847,14

IMPORTO COMPLESSIVO € 720'670,56

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 14'413,41

C2) Imprevisti € 2'473,97

C3) IVA 10% € 72'067,06

C4) Contributo stazione appaltante ANAC € 375,00

Sommano € 89'329,44

TOTALE GENERALE € 810'000,00

ATTESO che occorre procedere all'appalto dei lavori in questione e che, pertanto, occorre attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e nei modi ritenute migliori gli obiettivi che l'Ente si è posti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituiscono un unico lotto unitario non frazionabile o suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare;

CONSIDERATO:

1) che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di affidamento dei lavori nonché, la forma di stipula ed esecuzione del contratto, le relative clausole essenziali, il bando di gara, il disciplinare, i relativi allegati ed il criterio di aggiudicazione dell'appalto;

2) che, a far data del 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 "Codice dei contratti pubblici" successivamente modificato con D. Lgs. 56 del 19.04.2017, con il Decreto "sblocca cantieri" 2019 (D.L. 32/2019) convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 2019 n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

3) quanto previsto dalle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

4) altresì, che in tema di qualificazione della Stazione Appaltante:

- *il Titolo I, capo V del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;*

- *l'Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*

- *i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tessennano e Tuscania, Arlena di Castro, Soriano nel Cimino e Piansano, appartenenti alla Provincia di Viterbo, limitrofi territorialmente, hanno avviato la costituzione della Centrale Unica di Committenza ex Art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, con Comune Capofila Montalto di Castro utilizzando lo strumento della Convenzione disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;*

- *con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24/06/2016 il comune di Montalto di Castro, quale Ente capofila, ha deliberato di approvare le modifiche alla Convenzione e al regolamento della centrale Unica di Committenza apportate nella II Conferenza dei Sindaci del 28/07/2016;*

- *che il Comune di Montalto di Castro ha proceduto, ai sensi dell'Art. 7 del proprio Regolamento sull'ordinamento*

degli Uffici e dei Servizi, con l'istituzione nella struttura comunale, di ulteriori unità organizzative e intersettoriali, ed in particolare della Centrale Unica di Committenza poi denominata "Etrusca" ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

- il codice AUSA 0000549874, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione alla centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montalto di Castro, Arlena di Castro, Bomarzo, Canino, Soriano nel Cimino, Tescennano, Tuscania e Piansano, in data 17/03/2016;

- i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della struttura organizzativa operante quale Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Gestione associata all'interno della Centrale Unica di Committenza Etrusca nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella convenzione e che pertanto tale struttura, facente capo al comune di Montalto di Castro, Ente capofila, espleta procedure di acquisto per gli enti associati che hanno perso tale prerogativa, anche alla luce di quanto disciplinato dalle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

il Regolamento della Centrale Unica di Committenza del 28/07/2017 ed in particolare:

a) l'art. 8 che regola gli adempimenti facenti capo al singolo Comune associato, tra cui l'adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000, nonché la scelta delle modalità di gara, la predisposizione dei relativi atti e il provvedimento relativo all'adozione della proposta di aggiudicazione;

b) l'art. 9 relativo alla gestione associata dell'Ufficio Unico per l'Acquisizione di lavori, beni e servizi che prevede il trasferimento all'Ufficio Unico delle Procedure di aggiudicazione mediante l'invio della richiesta e degli atti di gara, con il compito generale di espletamento della gara, svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse fino alla proposta di aggiudicazione;

c) l'art. 10 che prevede le modalità per la nomina della Commissione con il compito generale di espletamento della gara, con lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura della stessa;

- i compiti dell'Ente capofila e della relativa struttura operante come C.U.C. si esauriscono con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase della gara, e che ogni atto successivo al suddetto provvedimento nonché inerente la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria rientra nell'autonomia del singolo Ente per il quale si espleta la procedura;

CONSIDERATO, inoltre:

- che il 18.10.2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

- che tale obbligo, previsto dall'art. 22 della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, è stato recepito dall'art. 40, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che, in particolare, la norma nazionale sopra citata ha stabilito che:

“1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5 - bis del D.Lgs 7/3/2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.”

“2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”;

- che tutte le caratteristiche che le comunicazioni elettroniche, nello svolgimento della gara, devono avere sono descritte all'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli O.E. dovranno presentare una autodichiarazione elettronica in cui attesteranno di soddisfare i requisiti per la partecipazione ad una gara pubblica;

- che il comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, inoltre, che espressamente recita "5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione" stabilisce e chiarisce che la comunicazione per la fase di presentazione delle offerte all'interno di una procedura di gara non può avvenire tramite posta elettronica certificata perché questa non garantisce la riservatezza e l'apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione;

- che questa S.A. al fine del rispetto della normativa di cui sopra e, quindi, al fine di garantire il rispetto dell'integrità delle domande e della riservatezza delle offerte nelle procedure di gara, ha regolarmente provveduto a DOTARSI di un proprio sistema di e - procurement fornito dalla Società "net4market" in uso presso la stessa Centrale Unica di Committenza Etrusca;

DATO ATTO, altresì:

- che la nuova legge "Sblocca Cantieri" (Legge n. 55 del 14.06.2019) all'art. 36, comma 2 c - bis), prevede che si possa procedere "per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.”;

- dalla lettura di tale norma emerge come la nuova disciplina sia sostanzialmente identica alla pregressa normativa; VISTO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico/professionali, ove richiesti."*;

VISTO l'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che *"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- *il fine che con il contratto di intende perseguire;*

- *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

- *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

STABILITO e PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 sopra citato:

- che il fine che si intende perseguire con il contratto in argomento è quello di procedere all'esecuzione dei lavori dell'intervento intitolato *"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI A MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO"* così come riportato negli atti del Progetto Esecutivo approvato per complessivi € 810.000,00;

- che l'oggetto del contratto tratta l'esecuzione di lavori di cui all'art. 3, lett. nn) e all'allegato I del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

- che la forma della stipula del contratto è quella pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Montalto di Castro da sottoscrivere, a pena di nullità, in modalità elettronica così come prescritto dal comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di procedere all'affidamento i lavori inerenti *"LA RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI A MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO"*, di durata 180 giorni naturali e consecutivi, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00, previa consultazione ove esistenti di almeno quindici operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- di far precedere la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. C-bis) D.Lgs 50/2016 e s.m.i, da una manifestazione di interesse estesa a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati, entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse;

- alla procedura di gara negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. C-bis) verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione d'interesse;

- che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, così come normato dal comma 2 dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016, sulla base del Criterio della *"Offerta Economicamente più Vantaggiosa"* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ossia, valutata sulla base degli elementi di valutazione stabiliti dal RUP nell'ambito della specifica procedura di appalto di cui trattasi e, con contratto da stipulare *"a corpo"* ai sensi dell'art. 59, comma 5 - bis, del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara pari ad € 690'847,14 oltre ad € 29'823,42 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (*non soggetti a ribasso*);

- che l'appalto si configura, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016, come un appalto sotto soglia comunitaria;

- che la durata del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 17 del CSA approvato è pari a giorni 180 (centottanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- che ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti (art. 35 comma 1 del CSA), all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20,00% dell'importo di ogni singolo contratto applicativo previa apposita richiesta di parte e presentazione della documentazione di rito;

- che, ai sensi dell'art. 36 del CSA, i pagamenti per stati di avanzamento (SAL) sono dovuti come segue *"Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. La definizione delle soglie dell'ammontare lavori in corrispondenza delle quali in corso d'opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo. In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30, co. 5, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l'importo della rata d'acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, saranno corrisposti pagamenti in acconto, in relazione al singolo contratto applicativo, al raggiungimento del 70% dell'importo del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 %"*;

- che per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e allo schema di contratto, integranti il Progetto Esecutivo approvato con DGC nr. 14 del 17/01/2019 nonché, alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. ed alle parti in vigore del DPR nr. 207/2010;

- che i Codici CPV principali sono i seguenti:

45233140 – 2 - "Lavori stradali"

45233161 - 5 - "Lavori costruzione di marciapiedi"

45233162 - 2 - "Lavori costruzione di piste ciclabili"

- che gli O.E. dovranno essere in possesso di attestazione SOA per la Categoria "OG3" (prevalente ed unica) in Class. "III" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'art. 61 ed allegato A del DPR n. 207/2010 e all'art. 2 del DM n. 248/2016;

- che l'intera procedura di affidamento, ai fini del rispetto del combinato disposto degli artt. 40 e 52 del D. Lgs. 50/2016, si svolgerà totalmente utilizzando mezzi di comunicazione elettronici attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e - procurement fornito dalla Società "net4market" in uso presso la stessa Centrale Unica di Committenza Etrusca, il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: **https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca**.

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori in questione, indetto con la presente determinazione è stato individuato nell'Arch. Valentina Troiani;

PRESO ATTO che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la stazione appaltante è tenuta al pagamento di € 375,00 a favore dell'ANAC, quale contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006), il cui versamento avverrà secondo le modalità stabilite nella Deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare (facoltativo) gli artt. 107, 147 – bis 151, comma 4, 179, 183, 191, 192;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. 18 aprile, nr. 50 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 32 comma 2;

- il DPR 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii. per la parte oggi in vigore;

- il Codice Unico progetto (CUP) assegnato al progetto: **J21B18000590002**;

- il Codice CIG assegnato alla procedura di che trattasi: **8100097B7E**;

DATO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del TUEL del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

VISTO il Regolamento di contabilità adottato ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, aggiornato alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i, con D.C.C. n. 7 del 08/02/2016;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 45 del 27/09/2002, modificato ed integrato con D.C.C. n. 36 del 28/09/2007;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto

1) DI AVVIARE il procedimento finalizzato all'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI A MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO"

- per un importo complessivo intervento pari ad € 810.000,00

- determinando a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. nr. 267/2000 quanto di seguito;

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D. Lgs. nr. 50/2016 s.m.i., i lavori in oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituiscono un unico lotto unitario non frazionabile o suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare e che l'appalto, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 5.548.000,00, si configura, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016, come un appalto sotto soglia comunitaria;

3) DI STABILIRE E PRECISARE ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.:

- di procedere, all'affidamento i lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI A MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO", di durata 180 giorni naturali e consecutivi, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i per i lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00, previa consultazione ove esistenti di almeno quindici operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- di far precedere la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. C-bis) D.Lgs 50/2016 e s.m.i, da una manifestazione di interesse estesa a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati, entro il termine di presentazione

della manifestazione di interesse;

- alla procedura di gara negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. C-bis) verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione d'interesse;

- che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, così come normato dal comma 2 dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016, sulla base del Criterio della "Offerta Economicamente più Vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ossia, valutata sulla base degli elementi di valutazione stabiliti dal RUP nell'ambito della specifica procedura di appalto di cui trattasi e, con contratto da stipulare "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5 - bis, del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara pari ad € € 690'847,14 oltre ad € 29'823,42 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (*non soggetti a ribasso*);

- che l'intervento si configura, come un appalto di lavori inerente la categoria "OG3" (prevalente ed unica) di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'art. 61 ed allegato A del DPR n. 207/2010 e all'art. 2 del DM n. 248/2016 e che, pertanto, gli O.E. Invitati dovranno essere in possesso, di attestazione SOA in detta Categoria, in Class. "III";

- che il contratto di appalto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Montalto di Castro, "a corpo" e conterrà le seguenti clausole essenziali:

a) *che la durata del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 17 del CSA approvato è pari a 180 gg. (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;*

b) *i pagamenti per stati di avanzamento (SAL), ai sensi dell'art. 36 del CSA, sono dovuti come segue "Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. La definizione delle soglie dell'ammontare lavori in corrispondenza delle quali in corso d'opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo. In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30, co. 5, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l'importo della rata d'acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, saranno corrisposti pagamenti in acconto, in relazione al singolo contratto applicativo, al raggiungimento del 70% dell'importo del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 %";*

c) *ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti (art. 35 comma 1 del CSA), all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20,00% dell'importo di ogni singolo contratto applicativo previa apposita richiesta di parte e presentazione della documentazione di rito;*

d) *che per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e allo schema di contratto, integranti il Progetto Esecutivo approvato con DGC nr. 258 del 01/10/2018 nonché, alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. ed alle parti in vigore del DPR nr. 207/2010;*

- che si procederà all'aggiudicazione dell'Appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;

- che ai sensi e per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 32, comma 10, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato art. 32;

- che l'intera procedura di affidamento, ai fini del rispetto del combinato disposto degli artt. 40 e 52 del D. Lgs. 50/2016, si svolgerà totalmente utilizzando mezzi di comunicazione elettronici attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e - procurement fornito dalla Società "net4market" in uso presso la stessa Centrale Unica di Committenza Etrusca, il cui accesso è consentito all'indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca;

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei lavori in questione, indetto con la presente determinazione è stato individuato nell'Arch. Valentina Troiani;

5) DI TRASMETTERE, all'Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi della Centrale Unica di Committenza Etrusca, la presente determinazione a contrarre, la deliberazione di Giunta Comunale n. G.C. n. 258 del 01/10/2018, tutti gli atti di gara, lo schema di lettera di invito/disciplinare e relativi allegati, dando atto che l'Ufficio Unico stesso potrà operare eventuali modifiche non sostanziali, funzionali allo svolgimento della procedura di gara, previamente concordate con il R.U.P.;

6) DI DARE atto che i lavori di che trattasi sono finanziati così come segue:

a) € **145.000,00** da proventi privati derivanti dagli oneri di urbanizzazione già versati nelle casse comunali dalla Soc. IMC VITERBIUM, con sede in Roma – 00198 – Via Tevere n. 48, per la realizzazione del "Villaggio Mediterraneo" giusta convenzione urbanistica del 01/08/2008, con imputazione sull'esercizio finanziario 2019;

b) € **315.070,73** con mutuo della Cassa DD.PP., quale residuo effettivo, il cui reimpiego dovrà essere autorizzato da C.D.P.;

c) € **149.929,27** con fondi di bilancio di seguito riportati:

- € 17.274,53 al Cap. n° 6851 – impegno n. 2018.2600.1

- € 37.131,58 al Cap. n° 86655 – impegno n. 2019.498.1

- € 58.523,16 al Cap. n° 6650 – impegno n. 2019.480.1

- € 37.000,00 al Cap. n° 6751 – impegno n. 2019.482.1

d) **€ 200.000,00** con fondi del corrente bilancio 2019, imputati al pertinente Capitolo 86655;

7) DI IMPEGNARE ulteriormente a copertura del Q.T.E.:

- la somma di € 199.625,00, per lavori, al pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario n. 86655;

- in favore dell'ANAC, quale contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006), il cui versamento avverrà secondo le modalità stabilite nella Deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, la complessiva somma di € 375,00 a saldo del contributo dovuto dal Comune di Montalto di Castro in qualità di Stazione Appaltante - per l'attivazione delle procedura di gara d'appalto individuata con il seguente codice CIG n. 8100097B7E e CUP n. J21B18000590002;

8) DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 "Possono essere finanziate dal fondo pluriennale a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate, sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale e che la costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione";

- risulta ricorrere la fattispecie di cui sopra;

9) DI DARE ATTO che tutti gli atti di gara riguardanti l'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, dovranno essere pubblicati dopo la scadenza per la presentazione delle offerte (art. 53 D. Lgs. 50/2016), nelle forme e nei modi si Legge;

10) DI STABILIRE sin da ora che l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine si evidenzia che i codici corrispondenti all'appalto sono quelli riportati in oggetto;

11) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di propria competenza e per il rilascio del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, al fine di renderla esecutiva ai sensi del degli artt. 147-bis, c.1, e 151, c.4 del d.lgs. 267/2000;

12) AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all'Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Montalto di Castro, 31-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO
F.TO ARCH. VALENTINA TROIANI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.

Classificazione	Capitolo	Articolo	Impegno	Importo	Esercizio
U.2.02.01.09.012	86655	0	2348	199.625,00	2019
				0,00	
				0,00	
U.2.02.01.09.012	86655	0	2349	375,00	2019
				0,00	
				0,00	

Montalto di Castro, 31-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -
PERSONALE**
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA
SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO -
PATRIMONIO**
F.TO ARCH. TROIANI VALENTINA

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE
ARCH. TROIANI VALENTINA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005